REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1977

che stabilisce modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 sono sottoposti ad un regime di titoli d'importazione e d'esportazione; che pertanto si deve estendere a tali prodotti la normativa del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/77 (3);

considerando che occorre stabilire modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di tale prodotto; che tali modalità particolari sono in parte complementari e in parte derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75;

considerando che, sotto il profilo economico, l'isoglucosio presenta una stretta correlazione, all'importazione, in particolare con lo zucchero invertito e, all'esportazione sul mercato mondiale, con il glucosio; che, per quanto riguarda la durata di validità dei titoli e il tasso della cauzione, è quindi opportuno mantenere per l'isoglucosio, rispettivamente all'importazione e all'esportazione verso i paesi terzi, le disposizioni già previste per i due suddetti prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione istituito dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1111/77.

Articolo 2

Alla fine dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 193/75 è aggiunto il seguente trattino:

« — articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1111/77 (isoglucosio) ».

Articolo 3

1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

2. I titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, sino alla fine del quarto mese che segue tale data.

Articolo 4

Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 è pari, per 100 chilogrammi di prodotto netto,

a) a 0,20 unità di conto se trattasi di titoli d'importazione;

b) a 0,20 unità di conto se trattasi di titoli d'esportazione senza fissazione anticipata della restituzione;

(1) GU n. L 134 del 2. 5. 1977, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(3) GU n. L 94 del 16. 4. 1977, pag. 5.

c) a 0,80 unità di conto se trattasi di titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75, per le operazioni relative a un quantitativo pari o inferiore a 100 chilogrammi di prodotto, non è richiesto nessun titolo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH